SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 130° — Numero 147

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 26 giugno 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 48

Commissione nazionale per le società e la borsa

89A2779

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 24 giugno 1989, n. 238.

Disposizioni urgenti in materia di esonero dall'obbligo di utilizzare sistemi di ritenuta, nonché modifiche ed integrazioni alle leggi 18 marzo 1988, n. 111, e 22 aprile 1989, n. 143.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di esonero dall'obbligo di utilizzare i sistemi di sicurezza per i bambini di età inferiore a dieci anni che viaggino su auto pubbliche o su auto autorizzate ad effettuare i servizi di piazza, nonché di apportare modifiche ed integrazioni alle leggi 18 marzo 1988, n. 111, e 22 aprile 1989, n. 143, ai fini di una più puntuale disciplina e di una maggiore sicurezza stradale, compatibilmente con la continuità d'uso dei veicoli già immatricolati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 giugno 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Sono esentati dall'obbligo di utilizzare i sistemi di ritenuta i bambini fino a dieci anni di età che viaggiano su auto pubbliche o autovetture adibite a noleggio di rimessa, autorizzate ad effettuare servizio di piazza, ai sensi del terzo comma dell'articolo 105 del testo unico di norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, quando circolano nei centri abitati o su itinerario da e per stazioni ferroviarie, porti ed aeroporti, a condizione che occupino i sedili posteriori e siano accompagnati da persona di almeno sedici anni di età.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 20, comma 2, 21, comma 1, e 23, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 18 marzo 1988, n. 111, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 6, della legge 22 aprile 1989, n. 143, come modificato dal presente decreto, non si applicano ai veicoli non predisposti fin dall'origine con punti di attacco specifici ai quali devono essere fissate le cinture di sicurezza ovvero i sistemi di ritenuta prescritti.

Art. 3.

1. Le autocaravan e i veicoli promiscui sulla cui carta di circolazione non sia annotata la categoria di appartenenza del veicolo base, sono esonerati dall'obbligo di installazione delle cinture di sicurezza fino al momento in cui, in occasione della prima seduta di revisione successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, venga riportata tale annotazione. In ogni caso l'obbligo di installazione si applicherà ai soli veicoli inquadrati nella categoria M1 secondo quanto previsto dalla legge 18 marzo 1988, n. 111, come modificata dalla legge 22 aprile 1989, n. 143, e dal presente decreto. Il Ministro dei trasporti emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le norme necessarie all'annotazione della categoria di appartenenza del veicolo base sulla carta di circolazione dell'autocaravan o del veicolo promiscuo.

Art. 4.

1. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 22 aprile 1989, n. 143, è sostituito dal seguente:

«6. I bambini da quattro a dieci anni occupanti i sedili posteriori dei veicoli della categoria M1, di cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge 18 marzo 1988, n. 111, devono essere trattenuti, a partire dal 26 aprile 1990, salvo l'esonero di cui all'articolo 2, da appositi sistemi di ritenuta conformi ad uno dei tipi omologati secondo la normativa stabilita dal Ministero dei trasporti. Fino alla predetta data, i bambini fino a dieci anni occupanti i sedili posteriori, qualora non trattenuti da appositi sistemi di ritenuta, devono essere accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore a 16 anni quando il veicolo circola fuori dei centri abitati.».

Art. 5.

1. A decorrere dal 26 ottobre 1989, i veicoli non predisposti fin dall'origine con punti di attacco specifici per l'equipaggiamento con cinture di sicurezza non saranno ammessi alla prima immatricolazione; dalla stessa data per gli stessi veicoli si intendono decadute le relative omologazioni e le successive estensioni.

Art. 6.

1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 1° giugno 1966, n. 416, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sui sedili posteriori e sono esonerati dall'obbligo dell'uso dei sistemi di ritenuta previsti dall'articolo 23, commi 1 e 2, della legge 18 marzo 1988, n. 111, purché siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni 16».

Art. 7.

1. Il comma 4 dell'articolo 23 della legge 18 marzo 1988, n. 111, è sostituito dal seguente:

«4. A decorrere dal 26 aprile 1990, i passeggeri occupanti i sedili posteriori dei veicoli della categoria M1 di cui al comma 1 dell'articolo 22 hanno l'obbligo di indossare le cinture di sicurezza.».

Art. 8.

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 22 aprile 1989, n. 143, è aggiunto il seguente periodo: «Tale obbligo non sussiste per il conducente durante le manovre strettamente necessarie al parcheggio».

Art. 9.

1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 22 aprile 1989, n. 143, dopo le parole: «centri abitati» sono inserite le seguenti: «e comunque non sulle strade ove, in applicazione dell'articolo 103, primo comma, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono fissati dall'ente proprietario limiti superiori ai 50 chilometri all'ora».

Art. 10.

1. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 14 della legge 25 novembre 1975, n. 707, sono abrogati.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 24 della legge 18 marzo 1988, n. 111, è aggiunto il seguente comma:

«3. Chiunque pone in commercio cinture di sicurezza o sistemi di ritenuta che, sebbene di tipo approvato, non rechino il marchio di omologazione o non abbiano le configurazioni di cui al comma 3 dell'articolo 20, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire seicentomila».

Art. 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FERRI, *Ministro dei lavori pubblici*
SANTUZ, *Ministro dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

89G0309

DECRETO-LEGGE 24 giugno 1989, n. 239.

Assegnazione all'Enea di un contributo per l'anno 1989.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il regolare funzionamento dell'Enea mediante l'immediata erogazione dei mezzi finanziari indispensabili allo svolgimento, nel corrente anno, dei programmi previsti dal piano energetico nazionale approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 10 agosto 1988, in attesa della conseguente riformulazione dei programmi di attività dell'Ente;

Considerata la necessità di incrementare le attività dell'Enea nei settori delle fonti rinnovabili e risparmio energetico, della protezione ambientale, della fusione nucleare e dell'innovazione tecnologica, nonché di proseguire la riconversione verso tali settori delle attività programmatiche dell Ente nell'ambito dello sviluppo e della promozione industriale dei reattori nucleari provati, dei reattori veloci e del ciclo del combustibile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 giugno 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Per consentire di far fronte agli oneri connessi all'esecuzione delle indicazioni programmatiche contenute nel piano energetico nazionale approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 10 agosto 1988, è assegnato all'Enea un contributo di lire 700 miliardi per l'anno 1989.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
FANFANI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
AMATO, *Ministro del tesoro*
RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

89G0310

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 25 maggio 1989.

Rettifica al decreto ministeriale 18 dicembre 1961 relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Sessa Aurunca e al decreto ministeriale 28 marzo 1985 relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nei comuni di Cellole e Sessa Aurunca.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regolamento 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto ministeriale del 18 dicembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 24 gennaio 1962;

Visto il decreto ministeriale del 28 marzo 1985 pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 26 aprile 1985 inerente i comuni di Cellole e Sessa Aurunca;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Caserta con nota n. 18776 del 21 dicembre 1988 ha rilevato ché l'area così delimitata: *Nord* - dalla Via Domiziana a partire dal km 0,330, che corrisponde all'inizio del confine ovest della particella 66a del foglio di mappa n. 95 del comune di Sessa Aurunca (Caserta), fino al km 1,00, che corrisponde all'inizio del confine est della compresa particella n. 53i del medesimo foglio di mappa sopra specificato; *Ovest* - dalla linea ideale corrispondente al confine ovest della particella 66a, sopra individuata, perpendicolare al vertice nord-ovest, per una lunghezza di mt 260; *Est* - dalla linea ideale corrispondente al confine est della particella 53i, sopra individuata, perpendicolare al vertice nord-est, per una lunghezza di mt 280; *Sud* - dalla linea ideale che rappresenta la congiunzione dei vertici sud-ovest e sud-est del poligono irregolare come sopra individuato e comprensiva delle seguenti particelle catastali numeri 66a, 66c, 66b, 65, 60a, 60i, 70b, 71a, 71b, 67a, 67b, 67g, 53h, 73, 68, 72, 79, 53i, nonché parte della 53a, della 78 e della 77, ricadente nel comune di Sessa Aurunca, incluso nel sopracitato decreto ministeriale del 18 dicembre 1961 e, pertanto, sottoposta alle disposizioni di vincolo *ex lege* n. 1497/1939, ed inclusa nel sopracitato decreto ministeriale del 28 marzo 1985 e quindi sottoposta a regime di inibitoria assoluta ai sensi dell'art. 1-*quinquies* della legge n. 431/1985 è già fortemente urbanizzata e destinata nel vigente strumento urbanistico ad attività industriali in gran parte realizzate;

Considerata la necessità di procedere all'esclusione dell'area sopracitata dalle disposizioni di vincolo e di inibitoria assoluta imposta con i sopraindicati decreti ministeriali;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali - comitato di settore per i beni ambientali e architettonici nella seduta del 7 e 8 marzo 1989;

Decreta:

L'area così delimitata: *Nord* - dalla via Domiziana a partire dal km 0,330, che corrisponde all'inizio del confine ovest della particella 66a del foglio di mappa n. 95 del comune di Sessa Aurunca (Caserta), fino al km 1,00, che corrisponde all'inizio del confine est della compresa particella n. 53i del medesimo foglio di mappa sopra specificato; *Ovest* - dalla linea ideale corrispondente al confine ovest della particella 66a, sopra individuata, perpendicolare al vertice nord-ovest, per una lunghezza di mt 260; *Est* - dalla linea ideale corrispondente al confine est della particella 53i, sopra individuata, perpendicolare al vertice nord-est, per una lunghezza di mt 280; *Sud* - dalla linea ideale che rappresenta la congiunzione dei vertici sud-ovest e sud-est del poligono irregolare come sopra individuato e comprensiva delle seguenti particelle catastali numeri 66a, 66c, 66b, 65, 60a, 60i, 70b, 71a, 71b, 67a, 67b, 67g, 53h, 73, 68, 72, 79, 53i, nonché parte della 53a, della 78 e della 77, ricadente nel comune di Sessa Aurunca, è esclusa dalle disposizioni di vincolo *ex lege* n. 1497/1939, e conseguentemente dal regime di inibitoria assoluta prevista dall'art. 1-*quinquies* della legge n. 431/1985 imposti con il decreto ministeriale del 18 dicembre 1961 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 24 gennaio 1962 e con il decreto ministeriale del 28 marzo 1985, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 26 aprile 1985.

La soprintendenza per i beni ambientali architettonici artistici e storici di Caserta provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* concernente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei Comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa con relativa planimetria da allegare venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 25 maggio 1989

Il Ministro: BONO PARRINO

89A2792

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 19 giugno 1989.

Rettifica al decreto ministeriale 5 aprile 1989, concernente la nomina dei commissari nella procedura di amministrazione straordinaria delle società del Gruppo saccarifero veneto.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i propri decreti 23 dicembre 1983, 1° marzo 1984, 10 maggio 1985 e 14 ottobre 1987, emessi di concerto con il Ministro del tesoro, con i quali sono state poste in amministrazione straordinaria le società del Gruppo saccarifero veneto: Cavarzere produzioni industriali S.p.a., Società italiana per l'industria degli zuccheri S.p.a., Saccarifera del Rendina S.p.a., Pagana S.r.l., Finanziaria industriale veneta S.p.a e Società generale di zuccherifici S.A. ed è stato nominato commissario l'avv. Luigi Marangoni;

Visto il proprio decreto in data 5 aprile 1989, emesso di concerto con il Ministro del tesoro con il quale nelle procedure di amministrazione straordinaria delle società del Gruppo saccarifero veneto sono affiancati all'avv. Luigi Marangoni altri due commissari, il dott. Fernando Bisaglia e l'avv. Paolo Trentinaglia, indicato per puro errore materiale in decreto come «avv. Paolo Trentimaglia»;

Rilevata la necessità di rettificare il sopracitato decreto 5 aprile 1989;

Decreta:

Articolo unico

Il dispositivo del decreto 5 aprile 1989 è così rettificato:

«Nelle procedure di amministrazione straordinaria delle società del Gruppo saccarifero veneto citate nelle premesse sono nominati commissari oltre all'avv. Luigi Marangoni, l'avv. Paolo Trentinaglia, nato a Stresa, il 28 giugno 1941 ed il dott. Fernando Bisaglia nato a Padova il 7 gennaio 1931».

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A2782

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 27 aprile 1989.

Impegno della somma di L. 1.153.584.000, per l'esercizio 1989, in conto residui 1988, a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alla regione Molise per il finanziamento del progetto n. 55, ai sensi dell'art. 37, primo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (FIO 1984).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il proprio decreto del 21 settembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1985, registro n. 2, foglio n. 70, con il quale è stata impegnata, a favore della Cassa depositi e prestiti, per il 1984, la somma complessiva di L. 504.848.400.000 pari alla prima autorizzazione di spesa di cui al punto 3 della delibera CIPE 22 febbraio 1985;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 176451, del 9 novembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1988, registro n. 49, foglio n. 209, con il quele viene recata, per il 1988, una variazione in aumento al cap. 7090, per l'importo complessivo di L. 4.897.571.000, relativa al prestito BEI concesso per il finanziamento del progetto regionale n. 55 «Acquedotto Molisano Sinistro - FIO/B» di cui alla delibera CIPE 22 febbraio 1985;

Considerato che per il detto progetto n. 55, è già stata erogata la somma di L. 5.654.400.000 (a valere sui fondi statali impegnati con il soprarichiamato decreto ministeriale del 21 settembre 1985) nonché la somma di L. 1.999.016.000 quale 1° tranche BEI, relativa al finanziamento complessivo di L. 8.807.000.000 approvato con delibera CIPE 22 febbraio 1985 e che, pertanto, per la integrale copertura di tale progetto, occorre l'ulteriore disponibilità di L. 1.153.584.000;

Atteso pertanto che a seguito dell'entrata nel bilancio dello Stato della seconda tranche BEI, pari a L. 4.897.571.000, si determina, attraverso l'utilizzazione della richiamata somma di L. 1.153.584.000, la copertura integrale del finanziamento relativo al progetto n. 55 sopraindicato e si rende quindi disponibile un importo di L. 3.743.987.000 da redistribuire a favore dei restanti progetti prontamente eseguibili, di cui alla citata delibera CIPE 22 febbraio 1985;

Atteso, altresì, che al momento è in corso di definizione da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica la redistribuzione della somma di L. 3.743.987.000 a favore della cassa depositi e prestiti per il finanziamento dei restanti progetti FIO, di cui alla citata delibera CIPE del 22 febbraio 1985;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 1.153.584.000 è impegnata — per le finalità esposte in premessa — a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alla regione Molise a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 55 «Acquedotto Molisano Sinistro FIO/B» di cui alla richiamata delibera CIPE.

Art. 2.

Il relativo onere di L. 1.153.584.000 graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e programmazione economica per il 1989, in conto residui 1988.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1989

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti addì 31 maggio 1989
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 293

89A2783

DECRETO 27 aprile 1989.

Impegno della somma di L. 4.324.072.535, per l'esercizio 1989, a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alle regioni Piemonte e Sardegna per il finanziamento dei progetti numeri 57, 61 e 70, ai sensi dell'art. 37, primo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (FIO 1984).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale del 21 settembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1985, registro n. 2, foglio n. 70, con il quale è stata impegnata, a favore della Cassa depositi e prestiti, per il 1984, la somma complessiva di L. 504,848.4 miliardi pari alla prima autorizzazione di spesa di cui al punto 3 della delibera CIPE 22 febbraio 1985;

Visto il successivo proprio decreto 29 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1986, registro n. 2, foglio n. 110, con il quale è stato assunto l'ulteriore impegno, per il 1984, della somma complessiva di lire 129,748.8 miliardi a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per la realizzazione dei rispettivi progetti d'investimento immediatamente eseguibili in regola con l'apertura dei cantieri;

Visto, inoltre, il successivo decreto d'impegno del 1° dicembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1986, registro n. 2, foglio n. 132, con il quale è impegnata, per il 1984, cap. 7090, l'importo complessivo di L. 159.459.800.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alle regioni interessate in esso indicate, per la realizzazione dei progetti d'investimento immediatamente eseguibili, in regola con l'apertura dei cantieri;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 118571, del 14 marzo 1989, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1989, registro n. 10, foglio n. 115, con il quale viene recata la variazione in aumento, per il 1989, al cap. 7090, per l'importo complessivo di L. 10.394.844.000, relativa al prestito BEI concesso per il finanziamento dei progetti regionali numeri 57 e 61 «Acque Piemonte FIO C» (per L. 8.395.840.495) e n. 70 «Forestazione Durci Sardegna FIO A» (per L. 1.999.004.355);

Considerato che per i detti progetti numeri 57 e 61, è già stata erogata la somma complessiva di L. 19.587.300.000 (a valere sui fondi statali impegnati con i tre soprarichiamati decreti ministeriali) nonché le somme di L. 3.598.182.540 quale prima tranche BEI e L. 4.997.448.925, quale seconda tranche BEI, relative al finanziamento complessivo di L. 30.508.000.000 approvato con delibera CIPE 22 febbraio 1985 e che, pertanto, per l'integrale copertura di tale progetto, occorre l'ulteriore disponibilità di L. 2.325.068.535;

Atteso, pertanto, che a seguito dell'entrata nel bilancio dello Stato della terza tranche BEI, arrotondata a L. 8.395.840.000, si determina, attraverso l'utilizzazione della richiamata somma di L. 2.325.068.535, la copertura integrale del finanziamento relativo ai soprarichiamati progetti numeri 57 e 61 e si rende quindi disponibile l'importo di L. 6.070.771.465 da redistribuire a favore dei restanti progetti prontamente eseguibili, di cui alla citata delibera CIPE 22 febbraio 1985;

Atteso, altresì, che al momento è in corso di definizione da parte del Ministro del bilancio e della programmazione economica la redistribuzione della richiamata somma di L. 6.070.771.465 a favore della Cassa depositi e prestiti per il finanziamento dei restanti progetti FIO, di cui alla delibera del 22 febbraio 1985;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 4.324.072.535 è impegnata — a valere sulle tranches BEI richiamate in preambolo — a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, come di seguito indicato:

l'importo di L. 2.325.068.535 da devolvere alla regione Piemonte per il finanziamento integrale dei progetti numeri 57 e 61 «Acque Piemonte - FIOC»;

l'importo di L. 1.999.004.000 da devolvere alla regione Sardegna per l'ulteriore finanziamento del progetto n. 70 «Forestazione Durci Sardegna FIO A».

Art. 2.

L'onere relativo grava sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1989.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1989

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti addì 31 maggio 1989
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 292

89A2784

DECRETO 27 aprile 1989.

Impegno della somma di L. 5.472.882.190, per l'esercizio 1989, a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alle regioni Piemonte ed Emilia-Romagna per il finanziamento dei progetti numeri 62 e 45 ai sensi dell'art. 37, primo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (FIO 1984).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale del 21 settembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1985, registro n. 2, foglio n. 70, con il quale è stata impegnata, a favore della Cassa depositi e prestiti per il 1984, la somma complessiva di lire 504.848.4 miliardi pari alla prima autorizzazione di spesa di cui al punto 3 della delibera CIPE 22 febbraio 1985;

Visto il successivo proprio decreto 29 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1986, registro n. 2, foglio n. 110, con il quale è stato assunto l'ulteriore impegno, per il 1984, della somma complessiva di lire 129,748.8 miliardi a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per la realizzazione dei rispettivi progetti d'investimento immediatamente eseguibili in regola con l'apertura dei cantieri;

Visto, inoltre, il successivo decreto d'impegno del 1° dicembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1986, registro n. 2, foglio n. 132, con il quale è impegnata, per il 1984, cap. 7090, l'importo complessivo di L. 159.459.800.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alle regioni interessate in esso indicate, per la realizzazione dei progetti d'investimento immediatamente eseguibili, in regola con l'apertura dei cantieri;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 120409, del 22 marzo 1989, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale viene recata la variazione in aumento, per il 1989, al cap. 7090, per l'importo complessivo di L. 5.497.265.000, relativa al prestito BEI concesso per il finanziamento dei progetti regionali n. 62 «Forestazione Valle Stura FIO B» per L. 2.998.508.290 e n. 45 «Recupero Valli Comacchio FIO B» per L. 2.498.756.895;

Considerato che per il progetto n. 62, è già stata erogata la somma complessiva di L. 9.816.100.000 (a valere sui fondi statali impegnati con i tre sopraindicati decreti ministeriali), nonché la somma di L. 2.498.774.520, quale 1ª tranche BEI, relativa al finanziamento di L. 15.289.000.000, approvato con delibera CIPE 22 febbraio 1985 e che, pertanto, per l'integrale copertura di tale progetto, occorre l'ulteriore disponibilità di L. 2.974.125.480;

Atteso, pertanto, che a seguito dell'entrata nel bilancio dello Stato della seconda tranche BEI di L. 2.998.508.290; si determina, attraverso l'utilizzazione della richiamata somma di L. 2.974.125.480, la copertura integrale del finanziamento relativo al soprarichiamato progetto n. 62 e si rende quindi disponibile l'importo di L. 24.382.810 da redistribuire a favore dei restanti progetti prontamente eseguibili di cui alla citata delibera CIPE 22 febbraio 1985;

Atteso, altresì, che al momento è in corso di definizione da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica la redistribuzione della richiamata somma di L. 24.382.810 a favore della Cassa depositi e prestiti per il finanziamento dei restanti progetti FIO, di cui alla delibera del 22 febbraio 1985;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 5.472.882.190 è impegnata — a valere sulle tranches BEI richiamate in preambolo — a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, come di seguito indicato:

l'importo parziale di L. 2.974.125.480 da devolvere alla regione Piemonte per il finanziamento integrale del progetto n. 62 «Forestazione Valle Stura FIO B»;

l'importo di L. 2.498.756.710 da devolvere alla regione Emilia-Romagna per l'ulteriore finanziamento del progetto n. 45 «Recupero Valle Comacchio FIO B».

Art. 2.

L'onere relativo grava sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1989.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1989

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1989
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 291

89A2785

DECRETO 27 aprile 1989.

Impegno della somma complessiva di L. 77.284.258.100, per l'esercizio 1989, a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alle regioni interessate per il finanziamento dei progetti numeri 108, 109, 78, 79, 80, 112, 89, 90, 91, 92, 93, 82, 50, 51, 100, 84 e 85, ai sensi dell'art. 12, primo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (FIO 1985).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il proprio decreto del 25 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 7 agosto 1986, con il quale viene impegnato l'importo di lire 978,092 miliardi per il 1985 a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei rispettivi progetti;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 118570 del 14 marzo 1989, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1989, registro n. 10, foglio n. 124, con il quale viene recata al cap. 7090 una variazione in aumento, per l'esercizio 1989, sia in termini di competenza che di cassa, per L. 118.940.798.000, corrispondente al prestito BEI, concesso per il finanziamento dei progetti regionali numeri 108 e 109 «Disinquinamento Arno FIO/B» per L. 29.985.044.670; numeri 78, 79 e 80 «Disinquinamento Po III Lombardia» per L. 39.980.059.570; n. 112 «Difesa idraulica Valle d'Aosta FIO/B» per L. 12.993.548.375; numeri 89, 90, 91, 92 e 93 «Disinquinamento Po III FIO Piemonte» per L. 14.992.530.090; n. 82 «Misa FIO/B» per L. 3.998.028.125; numeri 50 e 51 «Porti Calabria FIO/B» per L. 2.498.768.350; n. 100 «Acquedotto Liscia FIO/B» per L. 3.498.257.645; numeri 84 e 85 «Infrastrutture Molise FIO/B» per L. 10.994.562.075;

Considerato che per i predetti progetti numeri 78, 79 e 80, è stata già erogata la somma di L. 69.434.000.000 (a valere sui fondi statali impegnati con il soprarichiamato decreto ministeriale), nonché le somme di L. 29.984.876.185, L. 29.984.751.200 e L. 704.426.650 (quale tranche BEI), relative al finanziamento complessivo di L. 139.334.000.000 approvato con delibera CIPE 6 febbraio 1986 e che, pertanto, per l'integrale copertura di tali progetti occorre l'ulteriore disponibilità di L. 9.225.945.965;

Considerato, altresì, che per il progetto n. 112 è gia stata erogata la somma di L. 23.920.000.000 (a valere sui fondi statali, impegnati con il soprarichiamato decreto ministeriale), nonché le somme di L. 11.993.888.000 e L. 9.994.990.510 (quale tranches BEI) relative al finanziamento complessivo di L. 48.000.000.000, approvati con delibera CIPE 6 febbraio 1986 e che, pertanto, per l'integrale copertura di tale progetto occorre l'ulteriore disponibilità di L. 2.091.121.490;

Atteso, pertanto, che a seguito dell'entrata nel bilancio dello Stato delle tranches BEI di L. 39.980.059.340 (arrotondata) e di L. 12.993.548.375, si determina, attraverso l'utilizzazione delle richiamate somme, rispettivamente, di L. 9.225.945.965 e di L. 2.091.121.490, la copertura integrale del finanziamento relativo ai progetti numeri 78, 79, 80 e 112 sopraindicati e si rendono quindi disponibili gli importi di L. 30.754.113.015 e di L. 10.902.426.885 da redistribuire a favore dei restanti progetti prontamente eseguibili, di cui alla citata delibera CIPE 6 febbraio 1986;

Atteso, altresì, che al momento è in corso di definizione da parte del Ministro del bilancio e della programmazione economica la redistribuzione delle citate somme di L. 30.754.113.015 e di L. 10.902.426.885 a favore della Cassa depositi e prestiti per il finanziamento dei restanti progetti FIO, di cui alla richiamata delibera CIPE del 6 febbraio 1986;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 77.284.258.100 è impegnata — a valere sulle tranches BEI di cui alla premessa — a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alle regioni interessate, come di seguito indicato:

l'importo di L. 29.985.044.360 per l'ulteriore finanziamento dei progetti numeri 108 e 109 «Disinquinamento Arno FIO/B» della regione Toscana;

l'importo parziale di L. 9.225.945.965 per la copertura integrale dei progetti numeri 78, 79 e 80 «Disinquinamento Po III Lombardia» della regione Lombardia;

l'importo parziale di L. 2.091.121.490 per la copertura integrale del progetto n. 112 «Difesa idraulica Valle d'Aosta FIO/B» della regione Valle d'Aosta;

l'importo di L. 14.992.530.090 per l'ulteriore finanziamento dei progetti numeri 89, 90, 91, 92 e 93 «Disinquinamento Po III FIO Piemonte» della regione Piemonte;

l'importo di L. 3.998.028.125 per l'ulteriore finanziamento del progetto n. 82 «Misa FIO/B» della regione Marche;

l'importo di L. 2.498.768.350 per l'ulteriore finanziamento dei progetti numeri 50 e 51 «Porti Calabria FIO/B» della regione Calabria;

l'importo di L. 3.498.257.645 per l'ulteriore finanziamento del progetto n. 100 «Acquedotto Liscia FIO/B» della regione Sardegna;

l'importo di L. 10.994.562.075 per l'ulteriore finanziamento dei progetti numeri 84 e 85 della regione Molise.

Art. 2.

L'onere relativo di L. 77.284.258.100 graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1989.

Roma, addì 27 aprile 1989

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1989
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 294

89A2786

DECRETO 27 aprile 1989.

Impegno della somma complessiva di L. 8.266.496.000, per l'esercizio 1989, in conto residui 1988, a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alle regioni Calabria e Puglia per il finanziamento dei progetti numeri 52 e 96, ai sensi dell'art. 12, primo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (FIO 1985).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il proprio decreto del 25 giugno 1986, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1986, registro n. 1, foglio n. 395, con il quale è stata impegnata, a favore della Cassa depositi e prestiti per il 1985, la somma complessiva di lire 978,092 miliardi, pari alla prima autorizzazione di spesa di cui al punto 5 della delibera CIPE 6 febbraio 1986;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n 176450 del 9 novembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1988, registro n. 49, foglio n. 210, con il quale viene recata, per il 1988, una variazione in aumento al cap. 7090, per l'importo complessivo di L. 8.495.770.000, relativa al prestito BEI concesso per il finanziamento dei progetti regionali n. 52 «Catanzaro - FIO 85» (regione Calabria), per L. 5.497.274.000 e n. 96 «Porto Selvaggio - FIO/A» (regione Puglia), per L. 2.998.496.000 di cui alla delibera CIPE 6 febbraio 1986;

Considerato che per il sopracitato progetto n. 52 «Catanzaro - FIO 85» è già stata erogata la somma di L. 5.232.000.000 (a valere sui fondi statali impegnati con il soprarichiamato decreto ministeriale), relativa al finanziamento complessivo di L. 10.500.000.000 approvato con delibera CIPE 6 febbraio 1986 e che pertanto per l'integrale copertura di tale progetto, occorre l'ulteriore disponibilità di L. 5.268.000.000;

Atteso, pertanto, che a seguito dell'entrata in bilancio dello Stato della prima tranche BEI pari a L. 5.497.274.000 si determina, attraverso l'utilizzazione della richiamata somma di L. 5.268.000.000, la copertura integrale del finanziamento relativo al progetto n. 52 sopraindicato e si rende quindi disponibile un importo di L. 229.274.000 da redistribuire a favore dei restanti progetti prontamente eseguibili di cui alla citata delibera CIPE 6 febbraio 1986;

Considerato, altresì, che per l'altro succitato progetto n. 96 «Porto Selvaggio - FIO/A» (regione Puglia) è stata erogata la somma di lire 4,983 miliardi (a valere sui fondi statali), relativa al finanziamento complessivo di L. 10.000.000.000 approvato con delibera CIPE 6 febbraio 1986;

Ritenuto pertanto di dover impegnare il sopracitato importo di L. 2.998.496.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alla regione Puglia per il finanziamento del progetto n. 96 «Porto Selvaggio - FIO/A»;

Atteso che, al momento, è in corso di definizione da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica la redistribuzione della somma di L. 229.274.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per il finanziamento dei restanti progetti FIO, di cui alla citata delibera del 6 febbraio 1986;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 8.266.496.000 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti di seguito indicati:

l'importo di L. 5.268.000.000 da devolvere alla regione Calabria a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 52 «Catanzaro - FIO 85»;

l'importo di L. 2.998.496.000 da devolvere alla regione Puglia per il finanziamento del progetto n. 96 «Porto Selvaggio - FIO/A».

Art. 2.

Il relativo onere di L. 8.266.496.000 graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1989, in conto residui 1988.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1989

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1989
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 290

89A2787

DECRETO 27 aprile 1989.

Impegno della somma di L. 29.985.060.000, per l'esercizio 1989, a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alla regione Emilia-Romagna per il finanziamento del progetto «Disinquinamento Po III - FIO B», ai sensi dell'art. 12, primo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (FIO 1985).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il proprio decreto 25 giugno 1986, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1986, registro n. 1, foglio n. 395, con il quale è stata impegnata, a favore della Cassa depositi e prestiti, per il 1985, la somma complessiva di lire 978,092 miliardi, pari alla prima autorizzazione di spesa di cui al punto 5 della delibera CIPE 6 febbraio 1986;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 118200, del 9 marzo 1989, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1989, registro n. 9, foglio n. 267, con il quale viene recata, per il 1989, una variazione in aumento al cap. 7090, per l'importo complessivo di L. 29.985.060.000, relativa al prestito BEI concesso per il finanziamento dei progetti regionali numeri 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 66 «Disinquinamento Po III - FIO B» di cui alla delibera CIPE 6 febbraio 1986;

Considerato che per i detti progetti è già stata erogata la somma complessiva di L. 71.508.000.000 (a valere sui fondi statali impegnati con il soprarichiamato decreto ministeriale del 25 giugno 1986), relativa al finanziamento complessivo di L. 143.499.000.000 approvato con delibera CIPE 6 febbraio 1986;

Ritenuto, pertanto, di dover impegnare il sopracitato importo di L. 29.985.060.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alla regione Emilia-Romagna per il finanziamento dei progetti numeri 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 66 «Disinquinamento Po III - FIO B» di cui alla delibera CIPE 6 febbraio 1986;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 29.985.060.000 è impegnata — per le finalità esposte in premessa — a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alla regione Emilia-Romagna per il finanziamento del progetto «Disinquinamento Po III - FIO B» corrispondente ai progetti numeri 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 66 di cui alla richiamata delibera CIPE del 6 febbraio 1986;

Art. 2.

Il relativo onere di L. 29.985.060.000 graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1989.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1989

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1989
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 289

89A2788

DECRETO 27 aprile 1989.

Impegno della somma complessiva di L. 45.545.022.605, per l'esercizio 1989, a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alle regioni interessate per il finanziamento dei progetti numeri 113, 98, 99, 86, 46, 47, 48, 71, 72, 73 e 74 ai sensi dell'art. 12, primo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (FIO 1985).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887, art. 12, primo comma, che prevede lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1985, della somma di lire 1.500 miliardi, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela dei beni culturali ed ambientali e per le opere di edilizia scolastica ed universitaria;

Visto il decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito in legge n. 7/86, per effetto del quale le risorse dello stanziamento anzidetto, disponibili per il finanziamento di cui sopra, sono state ridotte a lire1.490 miliardi;

Visto il successivo secondo comma dello stesso art. 12, il quale autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI), fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.500 miliardi, per l'accensione di mutui per il finanziamento dei progetti anzidetti;

Vista la delibera CIPE 6 febbraio 1986, con la quale vengono individuati ed approvati i finanziamenti per i progetti d'investimento immediatamente eseguibili, per un ammontare complessivo di lire 2.989,968 miliardi, di cui lire 1.962,767 miliardi per i progetti di competenza regionale e lire 1.027,201 miliardi per i progetti di competenza delle amministrazioni centrali;

Visto, in particolare, il punto 5, primo capoverso, della sopracitata delibera CIPE 6 febbraio 1986 che dispone, nelle more della definizione delle procedure istruttorie BEI, una prima assegnazione, indicata nella seconda colonna del precedente punto 1, per complessive lire 1.498,968 miliardi, di cui lire 978,092 miliardi per i progetti di competenza regionale e lire 511,876 miliardi per i progetti di competenza delle amministrazioni centrali;

Visto il proprio decreto del 25 giugno 1986, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1986, registro n. 1, foglio n. 395, con il quale è stata impegnata la sopracitata somma di lire 978,092 miliardi per il 1985, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei rispettivi progetti;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 108158 del 7 febbraio 1989, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1989, registro n. 5, foglio n. 167, con il quale viene recata, per il 1989, una variazione in aumento al cap. 7090, per l'importo complessivo di L. 47.975.984.000, relativa al prestito BEI, concesso per il finanziamento dei progetti regionali:

«Disinquinamento Gorzone II FIO/B» per lire 9.994.987.630 corrispondente al progetto n. 113 - Veneto;

«Infrastrutture idriche Sardegna - FIO/B» per lire 6.996.491.345 corrispondente ai progetti 98 e 99 - Sardegna;

«Interporto Orbassano - FIO B» per lire 9.995.037.495 corrispondente al progetto n. 86 - Piemonte;

«Difesa Ambiente Basilicata - FIO B» per lire 5.996.989.620 corrispondente ai progetti 46, 47 e 48 - Basilicata;

«Infrastrutture Lazio - FIO B» per lire 14.992.478.075 corrispondente ai progetti 71, 72, 73 e 74 - Lazio;

Considerato che per il progetto n. 86 «Interporto Orbassano - FIO B» è già stata erogata la somma di L. 17.441.000.000 (a valere sui fondi statali impegnati con il soprarichiamato decreto ministeriale), nonché la somma di L. 9.994.923.900, quale 1ª tranche BEI, relativa al finanziamento complessivo di lire 35 miliardi approvato con delibera CIPE 6 febbraio 1986 e che, pertanto, per la integrale copertura di tale progetto, occorre l'ulteriore disponibilità di L. 7.564.076.100;

Atteso pertanto che a seguito dell'entrata nel Bilancio dello Stato della seconda tranche BEI, pari a L. 9.995.037.495, si determina attraverso l'utilizzazione della richiamata somma di L. 7.564.076.100, la copertura

integrale del finanziamento relativo al progetto 86 sopraindicato e si rende quindi disponibile un importo di L. 2.430.961.395, da redistribuire a favore dei restanti progetti prontamente eseguibili, di cui alla citata delibera CIPE 6 febbraio 1986;

Atteso, altresì, che al momento è in corso di definizione da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica la redistribuzione della somma di L. 2.430.961.395 a favore della Cassa depositi e prestiti per il finanziamento dei restanti progetti FIO, di cui alla citata delibera CIPE del 6 febbraio 1986;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 45.545.022.605 è impegnata, per l'esercizio 1989, a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alle regioni interessate per il finanziamento dei progetti di cui alla delibera CIPE 6 febbraio 1986, di seguito indicati:

A) «Disinquinamento Gorzone II FIO B» per lire 9.994.987.465, corrispondente al progetto n. 113 - Veneto.

B) «Infrastrutture idriche Sardegna - FIO B» per L. 6.996.491.345, corrispondente ai progetti numeri 98 e 99 - Sardegna.

C) «Interporto Orbassano - FIO B» per lire 7.564.076.100, a totale copertura del corrispondente progetto n. 86 - Piemonte.

D) «Difesa Ambiente Basilicata - FIO B» per lire 5.996.989.620, corrispondente ai progetti numeri 46, 47 e 48 - Basilicata.

E) «Infrastrutture Lazio - FIO B» per lire 14.992.478.075, corrispondente ai progetti numeri 71, 72, 73 e 74 - Lazio.

Art. 2.

L'onere relativo di L. 45.545.022.605 graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1989.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1989

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1989
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 288

89A2789

DECRETO 27 aprile 1989.

Impegno della somma complessiva di L. 36.781.789.560, per l'esercizio 1989, a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alle regioni interessate per il finanziamento dei progetti numeri 115, 117, 68, 69, 70, 41 e 42 ai sensi dell'art. 12, primo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (FIO 1985).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887, art. 12, primo comma, che prevede lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1985, della somma di lire 1.500 miliardi, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela dei beni culturali ed ambientali e per le opere di edilizia scolastica ed universitaria;

Visto il decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito in legge n. 7/86, per effetto del quale le risorse dello stanziamento anzidetto, disponibili per il finanziamento di cui sopra, sono state ridotte a lire 1.490 miliardi;

Visto il successivo secondo comma dello stesso art. 12, il quale autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI), fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.500 miliardi, per l'accensione di mutui per il finanziamento dei progetti anzidetti;

Vista la delibera CIPE 6 febbraio 1986, con la quale vengono individuati ed approvati i finanziamenti per i progetti d'investimento immediatamente eseguibili, per un ammontare complessivo di lire 2.989,968 miliardi, di cui lire 1.962,767 miliardi per i progetti di competenza regionale e lire 1.027,201 miliardi per i progetti di competenza delle amministrazioni centrali;

Visto, in particolare, il punto 5, primo capoverso, della sopracitata delibera CIPE 6 febbraio 1986 che dispone, nelle more della definizione delle procedure istruttorie BEI, una prima assegnazione, indicata nella seconda colonna del precedente punto 1, per complessive lire 1.489.968 miliardi, di cui lire 978,092 miliardi per i progetti di competenza regionale e lire 511,876 miliardi per i progetti di competenza delle amministrazioni centrali;

Visto il proprio decreto del 25 giugno 1986, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1986, registro n. 1, foglio n. 395, con il quale è stata impegnata la somma di lire 978,092 miliardi, per il 1985, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei rispettivi progetti;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 120407 del 22 marzo 1989 in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale viene recata, per il 1989, una variazione in aumento al cap. 7090, per l'importo complessivo di L. 42.978.736.000, relativa al prestito BEI, concesso per il finanziamento dei progetti regionali:

«Dese Brenta FIO TR B» per L. 9.995.073.460, corrispondente ai progetti 115 e 117 della regione Veneto;

«Acquedotto Golfo Cagliari FIO A» per L. 5.997.033.865, corrispondente al progetto n. 101 della regione Sardegna;

«Protezione ambientale Friuli-Venezia Giulia FIO B» per L. 14.992.541.485, corrispondente ai progetti numeri 68, 69 e 70 della regione Friuli-Venezia Giulia;

«Porti Abruzzo FIO TR B» per L. 11.994.088.180, corrispondente ai progetti numeri 41 e 42 della regione Abruzzo;

Considerato che per i progetti numeri 68, 69 e 70 «Protezione ambientale Friuli-Venezia Giulia FIO B» è già stata erogata la somma complessiva di L. 31.572.000.000 (a valere sui fondi statali impegnati con il soprarichiamato decreto ministeriale), nonché la somma di L. 22.988.405.080, quale 1ª tranche BEI, relativa al finanziamento complessivo di L. 63.356.000.000 approvato con delibera CIPE 6 febbraio 1986 e che, pertanto, per la integrale copertura di tali progetti, occorre l'ulteriore disponibilità di L. 8.795.594.920;

Atteso, pertanto, che a seguito dell'entrata nel Bilancio dello Stato della seconda tranche BEI, pari a L. 14.992.541.360 (con arrotondamento), si determina attraverso l'utilizzazione della richiamata somma di L. 8.795.594.920, la copertura integrale del finanziamento relativo ai sopracitati progetti numeri 68, 69 e 70 e si rende, quindi, disponibile un importo di L. 6.196.946.440, da redistribuire a favore dei restanti progetti prontamente eseguibili, di cui alla citata delibera CIPE 6 febbraio 1986;

Atteso, altresì, che al momento è in corso di definizione da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica la redistribuzione della somma di L. 6.196.946.440 a favore della Cassa depositi e prestiti per il finanziamento dei restanti progetti FIO, di cui alla citata delibera CIPE del 6 febbraio 1986;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 36.781.789.560 è impegnata, per l'esercizio 1989, a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alle regioni interessate, per il finanziamento dei progetti di cui alla delibera CIPE 6 febbraio 1986, di seguito indicati:

«Dese Brenta FIO TR B» per L. 9.995.073.460, corrispondente ai progetti numeri 115 e 117 della regione Veneto;

«Acquedotto Golfo Cagliari FIO/A» per L. 5.997.033.000, corrispondente al progetto n. 101 della regione Sardegna;

«Protezione ambiente Friuli-Venezia Giulia» per l'importo parziale di L. 8.795.594.920 a totale copertura dei corrispondenti progetti numeri 68, 69 e 70 della regione Friuli-Venezia Giulia;

«Porti Abruzzo FIO TR B», per l'importo di L. 11.994.088.180, corrispondente ai progetti numeri 41 e 42.

Art. 2.

L'onere relativo di L. 36.781.789.560 graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1989.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1989

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1989
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 287

89A2790

DECRETO 27 aprile 1989.

Impegno della somma di L. 35.982.053.000, per l'esercizio 1989, a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alla regione Toscana per il finanziamento del progetto «Arno Bilancino - FIO/D», ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130 (FIO 1983).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 21, primo comma, della legge finanziaria 1983 n. 130, che prevede lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1983, della somma di lire 1.300 miliardi, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela dei beni ambientali e culturali per le opere di edilizia scolastica ed universitaria;

Visto il decreto-legge n. 371/83, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 11 ottobre 1983, n. 546, per effetto del quale le risorse dello stanziamento anzidetto, disponibili per il finanziamento di cui sopra, sono state ridotte a lire 1.118 miliardi;

Visto il successivo quinto comma dello stesso art. 21, il quale autorizza, in aggiunta all'autorizzazione di spesa di cui al primo comma, il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI), fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.000 miliardi, per la contrazione di appositi mutui per il cofinanziamento di progetti immediatamente eseguibili;

Visti i propri decreti 3 luglio 1984 e 31 dicembre 1984, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 10 settembre 1984 e n. 71 del 23 marzo 1985;

Visto, inoltre, il successivo proprio decreto 17 maggio 1985, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1985, registro n. 1, foglio n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 26 luglio 1985;

Atteso che con i soprarichiamati tre decreti vengono assunti impegni — a valere sui residui del cap. 7090 dello stato di previsioni della spesa del Ministero del bilancio — per l'importo complessivo di lire 621,007 miliardi, a carico diretto dei fondi statali, per la realizzazione di progetti immediatamente eseguibili di competenza regionale;

Considerato, che la BEI finanzia, in tutto o in parte, progetti di competenza regionale, per l'importo complessivo di lire 719.630 miliardi;

Visto il decreto del Ministero del tesoro n. 118569, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1989, registro n. 10, foglio n. 130, con il quale, viene recata la variazione in aumento, per il 1989, al cap. 7090, sia in termini di competenza che di cassa, per l'importo di L. 35.982.053.000 relativa al prestito BEI concesso per il finanziamento del progetto della regione Toscana «Arno Bilancino - FIO/D» di cui alla delibera CIPE del 22 dicembre 1983;

Ritenuto di dover devolvere alla Cassa depositi e prestiti — a valere sulla sopracitata variazione di bilancio in aumento al cap. 7090 — l'importo di L. 35.982.053.000 per il finanziamento del soprarichiamato progetto «Arno Bilancino - FIO/D»;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 35.982.053.000 è impegnata, per l'esercizio 1989, a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alla regione Toscana per il finanziamento del progetto «Arno Bilancino - FIO/D» di cui alla delibera CIPE 22 dicembre 1983.

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1989.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1989

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1989
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 286

89A2791

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 16 giugno 1989.

Ulteriore proroga del termine relativo al contributo per le sistemazioni autonome dei nuclei familiari rimasti senza tetto per effetto del terremoto del 7 e 11 maggio 1984. (Ordinanza n. 1740/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Viste le ordinanze n. 206/FPC/ZA del 10 maggio 1984, n. 235/FPC/ZA del 5 giugno 1984 e n. 380/FPC/ZA del 23 ottobre 1984, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 18 maggio 1984, n. 165 del 16 giugno 1984 e n. 299 del 30 ottobre 1984, concernenti l'attribuzione di un contributo per le sistemazioni autonome dei nuclei familiari rimasti senza tetto per effetto del terremoto del 7 e 11 maggio 1984 prorogate, da ultimo, con ordinanza n. 1681/FPC del 7 aprile 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 1989.

Vista l'ordinanza n. 1355/FPC del 5 febbraio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 1988;

Considerato che il reinsediamento della popolazione sistemata precariamente non è ancora completato, essendo tuttora assoggettate ad interventi di riattazione connessi a progetti edilizi unitari o di ricostruzione talune abitazioni danneggiate dai movimenti sismici in argomento;

Visto il telegramma n. 225/207/PC del 18 aprile 1989 con il quale il prefetto de L'Aquila segnala l'opportunità di intervenire ancora con misure incentivanti in favore dei nuclei familiari rimasti senza tetto e sistemati autonomamente, tuttora impossibilitati a rientrare nelle proprie abitazioni;

Ravvisata l'opportunità di aderire alla sopraenunciata richiesta;

Dispone:

Art. 1.

Il termine di sei mesi, indicato nell'art. 1 delle ordinanze n. 206/FPC/ZA del 10 maggio 1984, n. 235/FPC/ZA del 5 giugno 1984 e 380/FPC/ZA del 23 ottobre 1984, citate nelle premesse, prorogato, da ultimo, con l'ordinanza n. 1681/FPC del 7 aprile 1989, è ulteriormente prorogato per un periodo di tre mesi.

Restano ferme le limitazioni temporali previste al secondo comma dell'ordinanza n. 1355/FPC del 5 febbraio 1988 citata nelle premesse.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A2793

ORDINANZA 16 giugno 1989.

Modificazioni e integrazioni all'ordinanza n. 1357/FPC concernente l'affidamento della costruzione di un campo per le prove operative delle unità cinofile a Castelnuovo di Porto. (Ordinanza n. 1742/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Vista l'ordinanza del 6 ottobre 1984, n. 359/FPC/ZA, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 20 ottobre 1984;

Visto il decreto del 25 marzo n. 1/053/13 EMER;

Vista l'ordinanza n. 547/FPC/ZA del 24 maggio 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 4 giugno 1985, con cui è stato costituito un comitato di esperti per l'individuazione, l'elaborazione e la regolamentazione delle modalità d'impiego delle unità cinofile di soccorso da utilizzarsi per interventi di protezione civile;

Vista l'ordinanza n. 984/FPC/ZA del 18 maggio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 2 giugno 1987, con la quale il capo ufficio servizi tecnici e vigilanza è stato incaricato di provvedere alla progettazione e alla predisposizione dell'area riservata all'espletamento delle prove operative;

Vista la propria ordinanza n. 1357/FPC del 9 febbraio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 1988, nella quale all'art. 2 veniva disposto che il servizio opere pubbliche di emergenza fosse incaricato della realizzazione delle opere;

Visto il progetto presentato dall'Ente nazionale cinofilia italiana;

Considerato che un successivo progetto elaborato dalla Sogencos, attuale gestore degli impianti di Castelnuovo di Porto, con l'assistenza e la collaborazione del servizio opere pubbliche di emergenza appare, sotto il profilo tecnico, meritevole di realizzazione;

Atteso che detto progetto per l'importo di L. 118.145.000 è stato munito del visto di congruità dei prezzi da parte dell'ufficio tecnico erariale di Roma, con nota n. 8954/IB del 22 aprile 1989;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Articolo unico

È affidata alla Sogencos S.p.a. la realizzazione del campo prova per unità cinofile all'interno del centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto.

Il servizio opere pubbliche di emergenza stipulerà il relativo atto di cottimo, per l'importo massimo di L. 118.415.000 con la citata Sogencos S.p.a.

Il direttore dei lavori, che sarà nominato nell'ambito del medesimo servizio opere pubbliche, dovrà redigere il certificato di regolare esecuzione delle opere.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A2794

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 24 aprile 1989, n. 146, recante: «Disposizioni urgenti in materia di esonero dall'obbligo di utilizzare sistemi di ritenuta».

Il decreto-legge 24 aprile 1989, n. 146, recante: «Disposizioni urgenti in materia di esonero dall'obbligo di utilizzare sistemi di ritenuta» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 96 del 26 aprile 1989.

89A2809

Mancata conversione del decreto-legge 26 aprile 1989, n. 151, recante: «Assegnazione all'Enea di un contributo per l'anno 1989».

Il decreto-legge 26 aprile 1989, n. 151, recante: «Assegnazione all'Enea di un contributo per l'anno 1989», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 1989.

89A2827

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di punzoni nei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	Punzoni smarriti
400 VI	F.I.B.O. p.a.	Vicenza	18
783 VI	Mattiello Antonio	Caldogno	9
850 VI	Silver Nova di Bonello & Scolarin	Vicenza	7
1346 VI	Vicenza trading company S.r.l.	Vicenza	5
1545 VI	Immagine oro e bijoux S.r.l.	Creazzo	1

89A2797

MINISTERO DEL TESORO

N. 117

Corso dei cambi del 19 giugno 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1439,500	1439,500	1439,65	1439,500	1439,500	1439,50	1440,010	1439,500	1439.500	1439,50
Marco germanico	725,330	725,330	726,20	725,330	725,330	725,33	725,490	725,330	725,330	725,83
Franco francese	213.700	213,700	214 —	213,700	213,700	213,07	213,750	213,700	213,700	213,70
Fiorino olandese	644,050	644,050	644,50	644,050	644,050	644,05	644 —	644,050	644,050	644,05
Franco belga	34,668	34,668	34,69	34,668	34,668	34,66	34,662	34,668	34,668	34,66
Lira sterlina	2218 —	2218 —	2220 —	2218 —	2218 —	2218 —	2217,900	2218 —	2218 —	2218 —
Lira irlandese	1935,600	1935,600	1938 —	1935,600	1935,600	1935,60	1936 —	1935,600	1935,600	—
Corona danese	186,550	186,550	186,50	186,550	186,550	186,55	186,480	186,550	186,550	186,55
Dracma	8,447	8,447	8,45	8,447	—	—	8,430	8,447	8,447	—
E.C.U.	1501 —	1501 —	1502 —	1501 —	1501 —	1501 —	1501,050	1501 —	1501 —	1501 —
Dollaro canadese	1202,900	1202,900	1203 —	1202,900	1202,900	1202,90	1203,850	1202,900	1202,900	1202,90
Yen giapponese	9,920	9,920	9,93	9,920	9,920	9,92	9,921	9,920	9,920	9,92
Franco svizzero	839,790	839,790	839,75	839,790	839,790	839,79	840,050	839,790	839,790	839,79
Scellino austriaco	103,036	103,036	103,10	103,036	103.036	103,03	103.055	103,036	103,036	103,03
Corona norvegese	200,250	200,250	200 —	200,250	200,250	200,25	200,240	200,250	200.250	200,25
Corona svedese	215,250	215,250	215,20	215,250	215,250	215,25	215,300	215,250	215,250	215,25
FIM	325,070	325,070	325 —	325,070	325,070	325,07	325,140	325,070	325,070	—
Escudo portoghese	8,692	8,692	8,70	8,692	8,692	8,69	8,700	8,692	8,692	8,69
Peseta spagnola	11,418	11,418	11,44	11,418	11.418	11,41	11,423	11,418	11.418	11,41
Dollaro australiano	1087,600	1087,600	1088 —	1087,600	1087,600	1087,60	1087.150	1087,600	1087,600	1087,60

Media dei titoli del 19 giugno 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70,750
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100,275
» 9% » » 1976-91	100,400
» 10% » » 1977-92	100,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,550
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,500
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	87,975
» » » 22- 6-1987/91	87,450
» » » 18- 3-1987/94	71,525
» » » 21- 4-1987/94	71,675
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,425
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,200
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,100
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	91,575
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	91,025
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,900
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101,025
» » » TR 2,5% 1983/93	88,900
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,875
» » » » 16- 8-1985/90	99,525
» » » » 18- 9-1985/90	99,350
» » » » 18-10-1985/90	99,400
» » » » 1-11-1983/90	101,150
» » » » 18-11-1985/90	99,675
» » » » 1-12-1983/90	101,375
» » » » 18-12-1985/90	99,925

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	101,100
» » » »	17- 1-1986/91	99,425
» » » »	1- 2-1984/91	100,825
» » » »	18- 2-1986/91	99,250
» » » »	1- 3-1984/91	100,125
» » » »	18- 3-1986/91	99,175
» » » »	1- 4-1984/91	100,125
» » » »	1- 5-1984/91	100,325
» » » »	1- 6-1984/91	100,800
» » » »	1- 7-1984/91	100,125
» » » »	1- 8-1984/91	99,700
» » » »	1- 9-1984/91	99,675
» » » »	1-10-1984/91	99,700
» » » »	1-11-1984/91	99,950
» » » »	1-12-1984/91	99,875
» » » »	1- 1-1985/92	98,600
» » » »	1- 2-1985/92	97,400
» » » »	18- 4-1986/92	97,450
» » » »	19- 5-1986/92	97,400
» » » »	20- 7-1987/92	97,550
» » » »	19- 8-1987/92	97,850
» » » »	1-11-1987/92	97,425
» » » »	1-12-1987/92	97,925
» » » »	18- 6-1986/93	95,950
» » » »	17- 7-1986/93	95,775
» » » »	19- 8-1986/93	95,325
» » » »	18- 9-1986/93	95,225
» » » »	20-10-1986/93	95,175
» » » »	19-12-1986/93	95,950
» » » »	18-11-1987/93	95,700
» » » »	1- 1-1988/93	97,150
» » » »	1- 2-1988/93	96,900
» » » »	1- 3-1988/93	96,750
» » » »	1- 4-1988/93	97,125
» » » »	1- 5-1988/93	98,075
» » » »	1- 6-1988/93	98,550
» » » »	1- 7-1988/93	98,300
» » » »	1- 8-1988/93	97,900
» » » »	1- 9-1988/93	97,300
» » » »	1-10-1988/93	97,300
» » » »	1-11-1988/93	97,975
» » » »	1-10-1987/94	95,675
» » » »	1- 2-1985/95	95,250
» » » »	1- 3-1985/95	92,450
» » » »	1- 4-1985/95	92,525
» » » »	1- 5-1985/95	93,050
» » » »	1- 6-1985/95	94 —
» » » »	1- 7-1985/95	94,575
» » » »	1- 8-1985/95	93,400
» » » »	1- 9-1985/95	93,025
» » » »	1-10-1985/95	92,925
» » » »	1-11-1985/95	93,025
» » » »	1-12-1985/95	93,900
» » » »	1- 1-1986/96	93,450
» » » »	1- 1-1986/96 II	95,300
» » » »	1- 2-1986/96	93,550
» » » »	1- 3-1986/96	92,750
» » » »	1- 4-1986/96	92,800
» » » »	1- 5-1986/96	93,400
» » » »	1- 6-1986/96	94,625
» » » »	1- 7-1986/96	94,375
» » » »	1- 8-1986/96	92,875
» » » »	1- 9-1986/96	92,500
» » » »	1-10-1986/96	92,675
» » » »	1-11-1986/96	92,850
» » » »	1-12-1986/96	92,950
» » » »	1- 1-1987/97	93,050
» » » »	1- 2-1987/97	92,475
» » » »	18- 2-1987/97	92,950
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 3-1987/97	93,325
» » » »	1- 4-1987/97	92,650
» » » »	1- 5-1987/97	93,575
» » » »	1- 6-1987/97	94,525
» » » »	1- 7-1987/97	93,950
» » » »	1- 8-1987/97	93,175
» » » »	1- 9-1987/97	95,025

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 1-1990	99,150
» » »	12,50%	1- 1-1990	101,150
» » »	9,25%	1- 2-1990	98,850
» » »	12,50%	1- 2-1990	101,150
» » »	9,15%	1- 3-1990	98,700
» » »	10,50%	1- 3-1990	98,925
» » »	12,50%	1- 3-1990	101,275
» » »	10,50%	15- 3-1990	98,825
» » »	9,15%	1- 4-1990	98,475
» » »	10,50%	1- 4-1990	98,875
» » »	12,00%	1- 4-1990	100,925
» » »	10,50%	15- 4-1990	98,875
» » »	9,15%	1- 5-1990	98,325
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99,950
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	98,850
» » »	10,50%	18- 5-1990	98,800
» » »	9,15%	1- 6-1990	98,575
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,775
» » »	10,50%	16- 6-1990	98,925
» » »	9,50%	1- 7-1990	98,125
» » »	10,50%	1- 7-1990	99,400
» » »	11,00%	1- 7-1990	99,075
» » »	9,50%	1- 8-1990	98,975
» » »	10,50%	1- 8-1990	99,125
» » »	11,00%	1- 8-1990	99,050
» » »	9,25%	1- 9-1990	98,325
» » »	11,25%	1- 9-1990	98,050
» » »	11,50%	1- 9-1990	99,075
» » »	9,25%	1-10-1990	97,300
» » »	11,50%	1-10-1990	99,075
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99 —
» » »	9,25%	1-11-1990	97,250
» » »	9,25%	1-12-1990	97,325
» » »	12,50%	1- 3-1991	102,300
» » »	11,50%	1-11-1991	97,425
» » »	9,25%	1- 1-1992	93,975
» » »	9,25%	1- 2-1992	94,025
» » »	11,00%	1- 2-1992	95,675
» » »	9,15%	1- 3-1992	93,675
» » »	9,15%	1- 4-1992	93,675
» » »	11,00%	1- 4-1992	95,350
» » »	9,15%	1- 5-1992	93,925
» » »	11,00%	1- 5-1992	95,625
» » »	9,15%	1- 6-1992	95,300
» » »	10,50%	1- 7-1992	97,325
» » »	11,50%	1- 7-1992	96,350
» » »	11,50%	1- 8-1992	96,075
» » »	12,50%	1- 9-1992	98,150
» » »	12,50%	1-10-1992	98,125
» » »	12,50%	1-11-1993	97,625
» » »	12,50%	16-11-1993 II	97,675

Titolo	Emissione	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89 13%	100,750
» » » »	1983/90 11,50%	102,250
» » » »	1984/91 11,25%	102,650
» » » »	1987/91 8,75%	97,075
» » » »	1984/92 10,50%	102,575
» » » »	1985/93 9,60%	99,500
» » » »	1985/93 9,75%	99,950
» » » »	1985/93 9,00%	97,325
» » » »	1985/93 8,75%	97,125
» » » »	1986/94 8,75%	96,650
» » » »	1986/94 6,90%	88,800
» » » »	1987/94 7,75%	90,950
» » » »	Ind. 21-3-1988/92 8,50%	95,775
» » » »	Ind. 26-4-1988/92 8,50%	95,875
» » » »	Ind. 25-5-1988/92 8,50%	95,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M19069

N. 118

Corso dei cambi del 20 giugno 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1429,810	1429,810	1430,10	1429,810	1429,810	1430,10	1429,955	1429,810	1429,810	—
Marco germanico	725,410	725,410	725,25	725,410	725,410	725 —	725,205	725,410	725,410	—
Franco francese	213,810	213,810	214,25	213,810	213,810	213,75	213,840	213,810	213,810	—
Fiorino olandese	643.750	643.750	644,25	643,750	643.750	643.75	643.805	643,750	643,750	—
Franco belga	34,635	34,635	34.69	34,635	34,635	34,63	34,639	34,635	34,635	—
Lira sterlina	2224,650	2224,650	2227,5	2224,650	2224,650	2224,65	2224,75	2224,650	2224,650	—
Lira irlandese	1933,400	1933,400	1938 —	1933,400	1933,400	1933,40	1933,865	1933,400	1933,400	—
Corona danese	186,460	186,460	186,70	186,460	186,460	186,46	186,450	186,460	186,460	—
Dracma	8,426	8,426	8,45	8,426			8,426	8,426	8,426	
E.C.U.	1501.600	1501.600	1500	1501,600	1501.600	1501,60	1501,570	1501.600	1501,600	
Dollaro canadese	1192 —	1192 —	1198 —	1192 —	1192 —	1192 —	1191,900	1192 —	1192 —	—
Yen giapponese	9,958	9,958	9,965	9,958	9,958	9,95	9,957	9,958	9,958	—
Franco svizzero	837,650	837.650	838 —	837,650	837,650	837,65	837,900	837,650	837,650	—
Scellino austriaco	102,984	102,984	103,10	102,984	102,984	102,98	102,977	102,984	102,984	—
Corona norvegese	199,750	199,750	200,25	199,750	199,750	199,75	199,765	199,750	199,750	—
Corona svedese	214.720	214.720	215 —	214.720	214.720	214.72	214.700	214.720	214.720	-
FIM	324,670	324,670	325 —	324,670	324,670	324,67	324,835	324,670	324,670	—
Escudo portoghese	8,694	8,694	8,70	8,694	8,694	8,69	8,692	8,694	8,694	—
Peseta spagnola	11,409	11,409	11,44	11,409	11,409	11,40	11,408	11,409	11,409	—
Dollaro australiano	1084,750	1084,750	1088 —	1084,750	1084,750	1084,75	1084,575	1084.750	1084,750	—

Media dei titoli del 20 giugno 1989

Rendita 5% 1935	70,750
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100,275
» 9% » » 1976-91	100,400
» 10% » » 1977-92	100,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,550
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,500
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	88 —
» » » 22- 6-1987/91	87,525
» » » 18- 3-1987/94	71,525
» » » 21- 4-1987/94	71,675
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,425
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,175
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,075
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	91,275
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	91,025
» » » 8,50% 19- 8 1987/93	99,900
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101,025
» » » TR 2,5% 1983/93	88,900
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,875
» » » » 16- 8-1985/90	99,525
» » » » 18- 9-1985/90	99,325
» » » » 18-10-1985/90	99,450
» » » » 1-11-1983/90	101,100
» » » » 18-11-1985/90	99,625
» » » » 1-12-1983/90	101,325
» » » » 18-12-1985/90	99,925

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di crèdito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91. . . .	101,125
» » » »	17- 1-1986/91. . . .	99,475
» » » »	1- 2-1984/91. . . .	100,800
» » » »	18- 2-1986/91. . . .	99,250
» » » »	1- 3-1984/91. . . .	100,125
» » » »	18- 3-1986/91. . . .	99,175
» » » »	1- 4-1984/91. . . .	100,125
» » » »	1- 5-1984/91. . . .	100,300
» » » »	1- 6-1984/91. . . .	100,750
» » » »	1- 7-1984/91. . . .	100,125
» » » »	1- 8-1984/91. . . .	99,750
» » » »	1- 9-1984/91. . . .	99,700
» » » »	1-10-1984/91. . . .	99,675
» » » »	1-11-1984/91. . . .	99,925
» » » »	1-12-1984/91. . . .	99,875
» » » »	1- 1-1985/92. . . .	98,575
» » » »	1- 2-1985/92. . . .	97,400
» » » »	18- 4-1986/92. . . .	97.350
» » » »	19- 5-1986/92. . . .	97,350
» » » »	20- 7-1987/92. . . .	97,575
» » » »	19- 8-1987/92. . . .	97,750
» » » »	1-11-1987/92. . . .	97,375
» » » »	1-12-1987/92. . . .	97,950
» » » »	18- 6-1986/93. . . .	95,925
» » » »	17- 7-1986/93. . . .	95,775
» » » »	19- 8-1986/93. . . .	95,325
» » » »	18- 9-1986/93. . . .	95,225
» » » »	20-10-1986/93. . . .	95,100
» » » »	19-12-1986/93. . . .	95,950
» » » »	18-11-1987/93. . . .	95,650
» » » »	1- 1-1988/93. . . .	97,150
» » » »	1- 2-1988/93. . . .	96,875
» » » »	1- 3-1988/93. . . .	96,725
» » » »	1- 4-1988/93. . . .	97,075
» » » »	1- 5-1988/93. . . .	98,075
» » » »	1- 6-1988/93. . . .	98,550
» » » »	1- 7-1988/93. . . .	98,300
» » » »	1- 8-1988/93. . . .	97,900
» » » »	1- 9-1988/93. . . .	97,375
» » » »	1-10-1988/93. . . .	97,300
» » » »	1-11-1988/93. . . .	97,900
» » » »	1-10-1987/94. . . .	95,675
» » » »	1- 2-1985/95. . . .	95,250
» » » »	1- 3-1985/95. . . .	92,400
» » » »	1- 4-1985/95. . . .	92,475
» » » »	1- 5-1985/95. . . .	93,050
» » » »	1- 6-1985/95. . . .	93,950
» » » »	1- 7-1985/95. . . .	94,575
» » » »	1- 8-1985/95. . . .	93,425
» » » »	1- 9-1985/95. . . .	93 —
» » » »	1-10-1985/95. . . .	92,875
» » » »	1-11-1985/95. . . .	93 —
» » » »	1-12-1985/95. . . .	93,875
» » » »	1- 1-1986/96. . . .	93,475
» » » »	1- 1-1986/96 II . .	95,450
» » » »	1- 2-1986/96. . . .	93,575
» » » »	1- 3-1986/96. . . .	92,800
» » » »	1- 4-1986/96. . . .	92,775
» » » »	1- 5-1986/96. . . .	93,325
» » » »	1- 6-1986/96. . . .	94,625
» » » »	1- 7-1986/96. . . .	94,400
» » » »	1- 8-1986/96. . . .	92,875
» » » »	1- 9-1986/96. . . .	92,450
» » » »	1-10-1986/96. . . .	92,575
» » » »	1-11-1986/96. . . .	92,700
» » » »	1-12-1986/96. . . .	92,925
» » » »	1- 1-1987/97. . . .	93 —
» » » »	1- 2-1987/97. . . .	92,475
» » » »	18- 2-1987/97. . . .	92,925
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 3-1987/97. . . .	93.250
» » » »	1- 4-1937/97. . . .	92.625
» » » »	1- 5-1987/97. . . .	93,575
» » » »	1- 6-1987/97. . . .	94,525
» » » »	1- 7-1987/97. . . .	93,950
» » » »	1- 8-1987/97. . . .	93.150
» » » »	1- 9-1987/97. . . .	95,025

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 1-1990.	99.150
» » »	12,50%	1- 1-1990.	101.025
» » »	9,25%	1- 2-1990.	98,850
» » »	12,50%	1- 2-1990.	101,200
» » »	9,15%	1- 3-1990.	98.675
» » »	10,50%	1- 3-1990.	98,925
» » »	12,50%	1- 3-1990.	101,250
» » »	10,50%	15- 3-1990.	98,825
» » »	9,15%	1- 4-1990.	98,475
» » »	10,50%	1- 4-1990.	98,850
» » »	12,00%	1- 4-1990.	100.975
» » »	10,50%	15- 4-1990.	98,850
» » »	9,15%	1- 5-1990.	98.325
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99,950
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	98,850
» » »	10,50%	18- 5-1990.	98,800
» » »	9,15%	1- 6-1990.	98,600
» » »	10,00%	1- 6-1990.	98,725
» » »	10,50%	16- 6-1990.	98,900
» » »	9,50%	1- 7-1990.	98,125
» » »	10,50%	1- 7-1990.	99,375
» » »	11,00%	1- 7-1990.	99.075
» » »	9,50%	1- 8-1990.	98.975
» » »	10,50%	1- 8-1990.	99.125
» » »	11,00%	1- 8-1990.	99 —
» » »	9,25%	1- 9-1990.	98.325
» » »	11,25%	1- 9-1990.	99.225
» » »	11,50%	1- 9-1990.	99,075
» » »	9,25%	1-10-1990.	97,300
» » »	11,50%	1-10-1990.	98,950
» » »	11,50%	1-10-1990 B	98.925
» » »	9,25%	1-11-1990.	97,200
» » »	9,25%	1-12-1990.	97,325
» » »	12,50%	1- 3-1991.	102,250
» » »	11,50%	1-11-1991.	97.375
» » »	9,25%	1- 1-1992.	93.875
» » »	9,25%	1- 2-1992.	93.950
» » »	11,00%	1- 2-1992.	95,600
» » »	9,15%	1- 3-1992.	93.800
» » »	9,15%	1- 4-1992.	93,800
» » »	11,00%	1- 4-1992.	95,400
» » »	9,15%	1- 5-1992.	94,025
» » »	11,00%	1- 5-1992.	95.550
» » »	9,15%	1- 6-1992.	95,275
» » »	10,50%	1- 7-1992.	97,325
» » »	11,50%	1- 7-1992.	96,400
» » »	11,50%	1- 8-1992.	96 —
» » »	12,50%	1- 9-1992.	98,125
» » »	12,50%	1-10-1992.	98,100
» » »	12,50%	1-11-1993.	97,575
» » »	12,50%	16-11-1993 II	97,675

Titolo	Emissione	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89	13% . . .	100,750
» » » »	1983/90	11,50%.	102,150
» » » »	1984/91	11,25%.	102,700
» » » »	1987/91	8,75%.	97 —
» » » »	1984/92	10,50%.	99,325
» » » »	1985/93	9,60%.	99,550
» » » »	1985/93	9,75%.	99,950
» » » »	1985/93	9,00%.	97,125
» » » »	1985/93	8,75%.	96,500
» » » »	1986/94	8,75%.	96,525
» » » »	1986/94	6,90%.	89,050
» » » »	1987/94	7,75%.	90,900
» » » »	Ind. 21-3-1988/92	8,50%	95,825
» » » »	Ind. 26-4-1988/92	8,50%	96,075
» » » »	Ind. 25-5-1988/92	8,50%	96,050

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M20069

N. 119

Corso dei cambi del 21 giugno 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1441,900	1441,900	—	1441,900	1442 —	1442 —	1442 —	1441,900	1441,900	1441,90
Marco germanico	724,900	724,900	—	724,900	724,790	724,79	724,790	724,900	724,900	724,90
Franco francese	213,650	213,650	—	213,650	213,730	213,73	213,730	213,650	213,650	213,65
Fiorino olandese	643,510	643,510	—	643,510	643,450	643,51	643,450	643,510	643,510	643,51
Franco belga	34,612	34,612	—	34,612	34,614	34,612	34,614	34,612	34,612	34,61
Lira sterlina	2211,200	2211,200	—	2211,200	2212,25	2211,20	2212,250	2211,200	2211,200	2211,20
Lira irlandese	1932,600	1932,600	—	1932,600	1932,60	1932,60	1932,600	1932,600	1932,600	—
Corona danese	186,260	186,260	—	186,260	186,250	186,26	186,250	186,260	186,260	186,26
Dracma	8,426	8,426	—	8,426	8,427	8,426	8,427	8,426	8,426	—
E.C.U.	1500,200	1500,200	—	1500,200	1500 —	1500,20	1500 —	1500,200	1500,200	1500,20
Dollaro canadese	1203,050	1203,050	—	1203,050	1203,300	1203,50	1203,300	1203,050	1203,050	1203,05
Yen giapponese	9,940	9,940	—	9,940	9,940	9,94	9,940	9,940	9,940	9,94
Franco svizzero	836,390	836,390	—	836,390	836,200	836,39	836,200	836,390	836,390	836,39
Scellino austriaco	102,962	102,962	—	102,962	102,951	102,962	102,951	102,962	102,962	102,96
Corona norvegese	199,880	199,880	—	199,880	199,89	199,88	199,890	199,880	199,880	199,88
Corona svedese	215,090	215,090	—	215,090	215,140	215,09	215,140	215,090	215,090	215,09
FIM	324,600	324,600	—	324,600	324,800	324,60	324,800	324,600	324,600	—
Escudo portoghese	8,690	8,690	—	8,690	8,694	8,690	8,694	8,690	8,690	8,69
Peseta spagnola	11,398	11,398	—	11,398	11,404	11,398	11,404	11,398	11,398	11,39
Dollaro australiano	1100,600	1100,600	—	1100,600	1100,50	1100,60	1100,500	1100,600	1100,600	1100,60

Media dei titoli del 21 giugno 1989

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	70,750
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100,275
» 9% » » 1976-91	100,400
» 10% » » 1977-92	100,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,550
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,500
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	88 —
» » » 22- 6-1987/91	87,525
» » » 18- 3-1987/94	71,525
» » » 21- 4-1987/94	71,675
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,425
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,175
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,075

Titolo	Valore
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	91,275
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	91,025
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,900
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101,025
» » » TR 2,5% 1983/93	88,900
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,850
» » » » 16- 8-1985/90	99,550
» » » » 18- 9-1985/90	99,325
» » » » 18-10-1985/90	99,400
» » » » 1-11-1983/90	101,100
» » » » 18-11-1985/90	99,625
» » » » 1-12-1983/90	101,325
» » » » 18-12-1985/90	99,900

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	101,125
» » » »	17- 1-1986/91	99,500
» » » »	1- 2-1984/91	100,800
» » » »	18- 2-1986/91	99,250
» » » »	1- 3-1984/91	100,125
» » » »	18- 3-1986/91	99,125
» » » »	1- 4-1984/91	100,125
» » » »	1- 5-1984/91	100,275
» » » »	1- 6-1984/91	100,725
» » » »	1- 7-1984/91	100,150
» » » »	1- 8-1984/91	99,750
» » » »	1- 9-1984/91	99,700
» » » »	1-10-1984/91	99,675
» » » »	1-11-1984/91	99,925
» » » »	1-12-1984/91	99,875
» » » »	1- 1-1985/92	98,625
» » » »	1- 2-1985/92	97,375
» » » »	18- 4-1986/92	97,400
» » » »	19- 5-1986/92	97,350
» » » »	20- 7-1987/92	97,550
» » » »	19- 8-1987/92	97,700
» » » »	1-11-1987/92	97,300
» » » »	1-12-1987/92	97,925
» » » »	18- 6-1986/93	95,925
» » » »	17- 7-1986/93	95,750
» » » »	19- 8-1986/93	95,325
» » » »	18- 9-1986/93	95,150
» » » »	20-10-1986/93	95,050
» » » »	19-12-1986/93	95,825
» » » »	18-11-1987/93	95,575
» » » »	1- 1-1988/93	97,175
» » » »	1- 2-1988/93	97,400
» » » »	1- 3-1988/93	96,725
» » » »	1- 4-1988/93	96,550
» » » »	1- 5-1988/93	98,100
» » » »	1- 6-1988/93	98,575
» » » »	1- 7-1988/93	98,350
» » » »	1- 8-1988/93	98,100
» » » »	1- 9-1988/93	97,400
» » » »	1-10-1988/93	97,275
» » » »	1-11-1988/93	97,800
» » » »	1-10-1987/94	95,700
» » » »	1- 2-1985/95	95,250
» » » »	1- 3-1985/95	92,300
» » » »	1- 4-1985/95	92,425
» » » »	1- 5-1985/95	93,050
» » » »	1- 6-1985/95	93,875
» » » »	1- 7-1985/95	94,475
» » » »	1- 8-1985/95	93,350
» » » »	1- 9-1985/95	92,925
» » » »	1-10-1985/95	92,800
» » » »	1-11-1985/95	93 —
» » » »	1-12-1985/95	93,875
» » » »	1- 1-1986/96	93,500
» » » »	1- 1-1986/96 II	95,450
» » » »	1- 2-1986/96	93,550
» » » »	1- 3-1986/96	92,800
» » » »	1- 4-1986/96	92,750
» » » »	1- 5-1986/96	93,300
» » » »	1- 6-1986/96	94,550
» » » »	1- 7-1986/96	94,350
» » » »	1- 8-1986/96	92,850
» » » »	1- 9-1986/96	92,400
» » » »	1-10-1986/96	92,550
» » » »	1-11-1986/96	92,650
» » » »	1-12-1986/96	92,925
» » » »	1- 1-1987/97	93 —
» » » »	1- 2-1987/97	92,475
» » » »	18- 2-1987/97	92,900
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 3-1987/97	93,250
» » » »	1- 4-1987/97	92,625
» » » »	1- 5-1987/97	93,575
» » » »	1- 6-1987/97	94,525
» » » »	1- 7-1987/97	93,950
» » » »	1- 8-1987/97	93,150
» » » »	1- 9-1987/97	95,025

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 1-1990	99,200
» » »	12,50%	1- 1-1990	101 —
» » »	9,25%	1- 2-1990	98,925
» » »	12,50%	1- 2-1990	101,150
» » »	9,15%	1- 3-1990	98,750
» » »	10,50%	1- 3-1990	98,950
» » »	12,50%	1- 3-1990	101,300
» » »	10,50%	15- 3-1990	98,875
» » »	9,15%	1- 4-1990	98,500
» » »	10,50%	1- 4-1990	98,875
» » »	12,00%	1- 4-1990	101 —
» » »	10,50%	15- 4-1990	98,875
» » »	9,15%	1- 5-1990	98,450
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99,975
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	98,850
» » »	10,50%	18- 5-1990	98,825
» » »	9,15%	1- 6-1990	98,575
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,750
» » »	10,50%	16- 6-1990	98,875
» » »	9,50%	1- 7-1990	99,150
» » »	10,50%	1- 7-1990	99,375
» » »	11,00%	1- 7-1990	99,100
» » »	9,50%	1- 8-1990	98,975
» » »	10,50%	1- 8-1990	99,250
» » »	11,00%	1- 8-1990	98,975
» » »	9,25%	1- 9-1990	98,325
» » »	11,25%	1- 9-1990	99,150
» » »	11,50%	1- 9-1990	99,075
» » »	9,25%	1-10-1990	97,350
» » »	11,50%	1-10-1990	99,100
» » »	11,50%	1-10-1990 B	98,925
» » »	9,25%	1-11-1990	97,200
» » »	9,25%	1-12-1990	97,350
» » »	12,50%	1- 3-1991	102,275
» » »	11,50%	1-11-1991	97,375
» » »	9,25%	1- 1-1992	98,775
» » »	9,25%	1- 2-1992	93,925
» » »	11,00%	1- 2-1992	95,575
» » »	9,15%	1- 3-1992	93,875
» » »	9,15%	1- 4-1992	93,850
» » »	11,00%	1- 4-1992	95,225
» » »	9,15%	1- 5-1992	94,050
» » »	11,00%	1- 5-1992	95,550
» » »	9,15%	1- 6-1992	95,300
» » »	10,50%	1- 7-1992	97,325
» » »	11,50%	1- 7-1992	96,425
» » »	11,50%	1- 8-1992	96,050
» » »	12,50%	1- 9-1992	98,100
» » »	12,50%	1-10-1992	98,100
» » »	12,50%	1-11-1993	97,550
» » »	12,50%	1-11-1993 II	97,650

Titolo	Emissione	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89	13%	100,775
» » » »	1983/90	11,50%	101,950
» » » »	1984/91	11,25%	102,925
» » » »	1987/91	8,75%	87,100
» » » »	1984/92	10,50%	102,400
» » » »	1985/93	9,60%	99,550
» » » »	1985/93	9,75%	99,950
» » » »	1985/93	9,00%	97,350
» » » »	1985/93	8,75%	96,450
» » » »	1986/94	8,75%	96,600
» » » »	1986/94	6,90%	89,200
» » » »	1987/94	7,75%	91,150
» » » »	Ind. 21-3-1988/92	8,50%	95,875
» » » »	Ind. 26-4-1988/92	8,50%	96,050
» » » »	Ind. 25-5-1988/92	8,50%	96,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M21069

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 17 maggio 1989 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Tacito - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gloriani in data 28 novembre 1957, rep. 23386, reg. soc. 24, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Palumba Salaria - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Mammucari in data 3 gennaio 1959, rep. 8856, reg. soc. 124, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Architettura contemporanea - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 26 marzo 1965, rep. 33736, reg. soc. 1149, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Santemanuele - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 26 marzo 1954, rep. 19325, reg. soc. 1468, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Domus et Labor III - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Polidori in data 11 aprile 1957, rep. 11973, reg. soc. 1387, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Marmucar - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 10 aprile 1954, rep. 19473, reg. soc. 1507, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Saya - Società cooperativa edilizia per azioni a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 19 maggio 1954, rep. 17971, reg. soc. 2004, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata - Eucalyptus», con sede in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 1° giugno 1954, rep. 18109, reg. soc. 2117/54, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata - Elmagas», con sede in Roma, costituita per rogito Cinotti in data 5 febbraio 1964, rep. 183, reg. soc. 825, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Tortoreto - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Santini in data 7 dicembre 1963, rep. 43052, reg. soc. 570/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Le Cornamuse», con sede in Roma, costituita per rogito Buoncristiano in data 24 ottobre 1963, rep. 15769, reg. soc. 2818, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia libero sindacato ente assistenza - Roma - C.E.L.S.E.A.R. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Colapietro in data 27 giugno 1949, rep. 14376, reg. soc. 1629, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Dupicche - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Butera in data 6 luglio 1962, rep. 378337, reg. soc. 1533, tribunale di Roma;

società cooperativa «Edilizia a responsabilità limitata Comefo», con sede in Roma, costituita per rogito Sales in data 10 febbraio 1964, rep. 160142, reg. soc. 1539/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Florens - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Ghi in data 15 novembre 1963, rep. 6191, reg. soc. 173, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Serena - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Ghi in data 15 novembre 1963, rep. 6194, reg. soc. 170, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Traporin - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 26 maggio 1964, rep. 31269, reg. soc. 2786, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia U.San.D. a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Maggiore in data 22 luglio 1964, rep. 51970, reg. soc. 3096/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Palma - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 4 maggio 1964, rep. 115576, reg. soc. 2154/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Valchiria XXIV - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 28 gennaio 1964, rep. 120637, reg. soc. 832, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Settima società - Cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Benintende in data 18 novembre 1980, rep. 711, reg. soc. 362/81, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «S.C.I.P. - Società cooperativa iniziativa polare a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Carosi in data 17 aprile 1964, rep. 12742, reg. soc. 2530/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Umbria Verde - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 5 novembre 1954, rep. 21434, reg. soc. 3331, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Milviana Vicit - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata fra impiegati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro», con sede in Roma, costituita per rogito De Pascale coadiutore del notaio Mammucari in data 14 settembre 1954, rep. 14816, reg. soc. 2829, tribunale di Roma.

89A2799

REGIONE VALLE D'AOSTA

Variante al piano regolatore generale del comune di Chambave

Con deliberazione della giunta regionale n. 3526 del 7 aprile 1987, modificata con deliberazione n. 4333 del 5 maggio 1989, entrambe controllate senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stata approvata, con modificazioni, la variante n. 2 al piano regolatore generale comunale del comune di Chambave, adottata con deliberazione consiliare n. 21 del 19 marzo 1987 e parzialmente rettificata con deliberazione consiliare n. 61 del 16 luglio 1987.

Copia di dette deliberazioni e della variante, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

89A2800

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

Con decreto prefettizio 5 giugno 1989, n. 1.13/2-870, il cognome originario del signor Marino Benčič, nato a Umago, il 12 febbraio 1961, residente a Trieste, via della Raffineria n. 3, è ridotto, in seguito ad istanza presentata il 18 aprile 1989, nella forma italiana di «Benci», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 878.

Uguale riduzione è effettuata per il cognome assunto dalla moglie del predetto, signora Emanuela Fabian, nata a Trieste, il 17 marzo 1963.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale 5 agosto 1926.

89A2801

Ripristino di cognomi nella forma originaria

Con decreto prefettizio 5 giugno 1989, n. 1.13/2-1051, il decreto prefettizio 4 luglio 1932, n. 11419/275, con il quale i cognomi della sig.ra Giovanna Pirjevec ved. Gergic, nata a Sesana (Fr. Orle), il 2 giugno 1870, vennero ridotti nella forma italiana di «Pierazzi» e «Gregori», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione del cognome «Gregori» ai figli Miroslao, Luigi e Carlo, successivamente rettificato dal prefetto di Trieste con nota 20 aprile 1933, n. 11419/8115, nel senso che la forma in seguito ad istanza presentata il 22 maggio 1989, per quanto riguarda gli effetti nei confronti della sig.na Sabrina Gregoretti, nipote di Carlo, nata a Trieste, il 10 aprile 1968, residente a Monrupino (Trieste), Fernetti n. 13, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Grgič» posseduto dal nonno paterno prima dell'emanazione del predetto decreto.

Il sindaco di Monrupino è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopracitato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Con decreto prefettizio 5 giugno 1989, n. 1.13/2-1052, il decreto prefettizio 4 luglio 1932, n. 11419/275, con il quale i cognomi della sig.ra Giovanna Pirjevec ved. Gergic, nata a Sesana (Fr. Orle), il 2 giugno 1870, vennero ridotti nella forma italiana di «Pierazzi» e «Gregori», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione del cognome «Gregori» ai figli Miroslao, Luigi e Carlo, successivamente rettificato dal prefetto di Trieste con nota 20 aprile 1933, n. 11419/8115, nel senso che la forma italiana di «Gregori» venne corretta in «Gregoretti», è stato revocato, in seguito ad istanza presentata il 22 maggio 1989, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del sig. Carlo Gregoretti, nato a Sesana, il 24 aprile 1910, residente a Monrupino (Trieste), Fernetti n. 13, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Grgič».

Uguale restituzione viene fatta per il cognome «Gregoretti» assunto dalla moglie del predetto, sig.ra Angela Cavalli, nata a Tomadio, il 25 maggio 1913.

Il sindaco di Monrupino è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopracitato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Con decreto prefettizio 5 giugno 1989, n. 1.13/2-1053, il decreto prefettizio 4 luglio 1932, n. 11419/275, con il quale i cognomi della signora Giovanna Pirjevec ved. Gergic, nata a Sesana (Fr. Orle), il 2 giugno 1870, vennero ridotti nella forma italiana di «Pierazzi» e «Gregori», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione del cognome «Gregori» ai figli Miroslao, Luigi e Carlo, successivamente rettificato dal prefetto di Trieste con nota 20 aprile 1933, n. 11419/8115, nel senso che la forma italiana di «Gregori» venne corretta in «Gregoretti», è stato revocato, in seguito ad istanza presentata il 22 maggio 1989, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del sig. Carlo Gregoretti di Carlo, nato a Sesana, il 6 luglio 1939, residente a Monrupino (Trieste), Fernetti n. 13, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Grgič», posseduto dal padre prima dell'emanazione del predetto decreto.

Uguale restituzione viene fatta per il cognome «Gregoretti» assunto dalla moglie del predetto, sig.ra Anna Maria Ciacchi, nata a Trieste, il 24 luglio 1942 e dal figlio Luca, nato a Trieste, il 13 giugno 1971.

Il sindaco di Monrupino è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopracitato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

89A2802

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Specialità medicinali prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 69 del 23 marzo 1989)

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 21, prima colonna, in corrispondenza della specialità NOVOBIOCYL, nella colonna relativa al numero di codice, in luogo di: *«025551019»*, leggasi: *«025551045»* e, in luogo di: *«025551021»*, leggasi: *«025551058»*.

89A2849

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Cerutl, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	**265.000**
- semestrale	L.	**145.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	**40.000**
- semestrale	L.	**25.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	**150.000**
- semestrale	L.	**85.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	**40.000**
- semestrale	L.	**25.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	**150.000**
- semestrale	L.	**85.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	**500.000**
- semestrale	L.	**270.000**
Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.		
Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*.	L.	**1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	**2.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.000**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.000**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento *annuale*	L.	**80.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.000**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**50.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**5.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna.	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta.	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**200.000**
Abbonamento semestrale	L.	**120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L.	**1.000**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.***